
Elementi di diritto amministrativo

PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L.241/1990

Art. 1 - Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza** secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di Legalità: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” (art. 97 Cost.)

Principio di imparzialità: Esso impone alla P.A. un atteggiamento equidistante con tutti i soggetti sia pubblici che privati ed implica che nell'esercizio dell'azione amministrativa, la stessa valuti i molteplici interessi emergenti in sede procedimentale e fa prevalere quello pubblico solo se ciò rappresenta l'esito di una valutazione congrua e proporzionata;

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Principio di buon andamento: Esso chiama la P.A. a rispettare i parametri di efficacia – connesso al rapporto tra obiettivi e risultati – e di efficienza/economicità

Principio di pubblicità: implica che l'Amministrazione renda visibile all'esterno il proprio operato, consentendo all'utenza di poter controllare l'aderenza dell'azione amministrativa ai dettami legislativi.

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L.241/1990

Art. 1 - Principi generali dell'attività amministrativa

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L.241/1990

Art. 1 - Principi generali dell'attività amministrativa

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della **collaborazione** e della **buona fede**.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo è una serie concatenata di atti e azioni volti a produrre effetti giuridici.

La principale fonte giuridica è la L.241/1990

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, **le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo** mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **trenta giorni**.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni [...].

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

7. [...] i termini di cui al presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a **trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di **responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente** e del funzionario inadempiente.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2 Conclusione del procedimento

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa [...] d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 2-bis - Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento

1. Le pubbliche amministrazioni [...] sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 3 - Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 3 - Motivazione del provvedimento

2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 5. - Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

[...]

3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 6. - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
-

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 6. - Compiti del responsabile del procedimento

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi [...];

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 6-bis - Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 7. - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato [...] ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 8 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale [...] deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
-

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 10 - Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di ***prendere visione degli atti*** del procedimento [...];
 - b) di ***presentare memorie*** scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
-

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate [...] l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, **ACCORDI** con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

[...]

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 14 - Conferenze di servizi

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 14-quater - Decisione della conferenza di servizi

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 18 - Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di **autocertificazione** e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni

DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 22 - Definizioni e principi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "***diritto di accesso***", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "***interessati***", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 22 - Definizioni e principi in materia di accesso.

c) per "**controinteressati**", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "**documento amministrativo**", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Art. 22 - Definizioni e principi in materia di accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza .

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Articolo 24 - Esclusione dal diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da **segreto di Stato** ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Articolo 24 - Esclusione dal diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso:

b) nei **procedimenti tributari**, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei **procedimenti selettivi**, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Articolo 24 - Esclusione dal diritto di accesso

6. [...] il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando [...] dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
 - b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
-

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Articolo 24 - Esclusione dal diritto di accesso

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla **tutela dell'ordine pubblico**, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino **la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni**, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,[...];

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L.241/1990

Articolo 24 - Esclusione dal diritto di accesso

e) quando i documenti riguardano l'attività in corso di **contrattazione collettiva nazionale di lavoro** e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque **essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.**

DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 33/2013

Art. 1 - Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 33/2013

Art. 1 - Principio generale di trasparenza

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, **concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche**, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di **un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.**

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 33/2013

Art. 2 - Oggetto

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione [...] nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 33/2013

Art. 5 - Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 33/2013

Art. 5 - Accesso civico a dati e documenti

2. Allo scopo di favorire **forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche** e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 97/2016

La normativa cosiddetta FOIA (*Freedom of Information Act*), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione.

L'accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il **diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni**, se non c'è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.Lgs 97/2016

Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce **la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale.**

Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.
